

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 178</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MANCINI VINCENZO**

*Presentata il 30 maggio 1972*

**Modifica e integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggi e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 365 del 27 maggio 1970 riordina le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, gli assegni di imbarco e le indennità di impiego operativo, chiarendo tra l'altro che le indennità assumono la denominazione di indennità di aeronavigazione, rapportata al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente attività di volo.

Per quanto concerne il personale in servizio presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di « pronto intervento » viene disposta l'erogazione di un'indennità supplementare. Sembrerebbe che tale indennità spetti all'equipaggio completo, se non che il secondo comma dell'articolo 1 della legge innanzi richiamata stabilisce che l'indennità supplementare spetta soltanto agli ufficiali e sottufficiali in servizio come « piloti ».

Si è venuta con ciò a determinare una sostanziale e palese discriminazione a danno del restante personale facente parte degli equipaggi fissi.

Se, infatti, l'indennità supplementare è stata disposta perché trattasi di gruppi di volo in stato costante di pronto intervento su velivoli impiegati a pieno carico operativo ed in

qualsiasi condizione metereologica, va rilevato che tale situazione si verifica ad equipaggio completo, e cioè con piloti ed operatori elettronici, tutti assoggettati allo stesso impiego di « pronto intervento ».

Si tratta infatti di personale addetto a reparti di velivoli considerati « gruppi di volo in stato costante di pronto intervento » impiegati « a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione metereologica ».

Ricorrono quindi tutte le condizioni poste dalla legge per aver diritto alla indennità supplementare che è stata prevista, invece, soltanto per gli ufficiali e sottufficiali in servizio come « piloti », quando le condizioni volute dalla legge si realizzano esclusivamente ad equipaggio completo (piloti ed operatori elettronici).

Si rende, quindi, necessario integrare la disposizione, estendendo la indennità supplementare al restante personale, con qualifica di operatori di volo facenti parte di equipaggi fissi, comandato a partecipare a voli su aerei in stato costante di pronto intervento.

Tanto si propone l'articolo 1 della presente proposta di legge che mirando a correggere una evidente ingiustizia, confido potrà essere approvata con la richiesta sollecitudine.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'indennità supplementare di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 365, spetta altresì agli operatori di volo facenti parte degli equipaggi fissi che siano comandati a partecipare a voli su aerei in stato costante di pronto intervento, purché in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica.

### ART. 2.

All'onere derivante si fa fronte con le normali dotazioni di bilancio del Ministero della difesa.